

Essi erano al momento della entrata in vigore della legge laureati o comunque avevano superato il periodo di pratica procuratoria.

Nella detta legge il procuratore non solo non ha la facoltà della difesa penale, ma per divenire avvocato deve sostenere un esame trascorsi cinque anni dalla laurea.

Nella legge però è considerata la condizione di ex combattente. Per gli ex combattenti infatti nella legge è detto che nulla viene modificato delle norme a loro beneficio esistenti.

Ora: poichè la equiparazione agli ex combattenti già è stata riconosciuta nel caso dei feriti e mutilati fascisti; poichè nella recentissima legge sul fallimento, specifica in materia in quanto contempla le norme per la professione legale nei rispetti del fallimento, si equiparano agli ex combattenti i fascisti con tessera anteriore al 1922; fate che anche per la legge professionale del 1926 i benefici concessi agli ex combattenti siano elargiti ai fascisti con tessera ante 1922.

Considerate che con ciò:

l'unica infrazione alla legge avrebbe una ragione politica e morale; il concetto della legge restando intatto;

si gioverebbe a giovani che in gran parte ricoprono cariche di attività nel Partito e il cui numero è limitatissimo, onde non si infrangerebbe il concetto restrittivo della legge;

si apporterebbe nei Fori un flusso di professionisti, fascistissimi, che ai sinceramente devoti, aggiungerebbe i giovanilmente entusiasti. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. camerata Maggi.

MAGGI. Onorevoli Camerati! In questi giorni, proprio alla vigilia degli annuali esami-concorso per l'ammissione negli Albi dei procuratori e degli avvocati, su parecchi giornali sono comparsi degli articoli, alcuni anche in forma piuttosto aspra e vivace, nei quali si risollevara la ormai superata questione degli Albi chiusi o limitati.

Se la discussione può sembrare inutile dopo la legge professionale del 1926, è bene però soffermare la nostra attenzione sopra un lato interessante del problema, ancora non definitivamente esaminato e risolto, vale a dire la questione dei trasferimenti.

Quando nel 1926 la Camera approvò la nuova legge professionale, fummo tutti concordi nel ritenere salutare la saggia e coraggiosa disposizione della limitazione degli Albi; poichè lo spirito che uniformava tutta la

nuova legge, era quello tendente a sdemocratizzare la professione, dandole quei caratteri di austerità e nobiltà che la faciloneria di altri tempi aveva trascurati, per non dire dimenticati.

E fu giusto che la selezione funzionasse nella compilazione degli Albi, sotto un duplice aspetto, quello della dignità politica e quello della cernita degli elementi migliori e più preparati alle battaglie professionali, fra i nuovi aspiranti.

Per ricondurre una professione che quasi si era confusa col mestiere, alle sue tradizioni gloriose e per ridonarle il prestigio e la veste di missione di giustizia, occorreva innanzi tutto purificare un ambiente che era infetto dai tenaci e virulenti bacilli della degenerazione politica.

Salutare fu quindi la disposizione della revisione straordinaria degli Albi e altrettanto saggia quella della limitazione del numero degli iscritti, tenuto conto della mole e dell'importanza del lavoro giudiziario presso le singole corti d'appello.

Ma se tutto questo è logico e squisitamente fascista, il trasferimento senza limitazione da Albo ad Albo, è una comodità che mette in essere una ingiustizia.

Il Ministero quando invita le Commissioni Reali a voler proporre il numero dei posti vacanti negli Albi, raccomanda di tener calcolo anche dei professionisti che potranno chiedere d'essere col trasferimento iscritti dall'uno all'altro Albo. In primo luogo è difficile presumere il numero esatto, o quasi, di quelli che chiederanno di essere trasferiti; in secondo luogo si viene così a distruggere i benefici effetti selettivi degli esami-concorso, e si appesantiscono gli Albi professionali, nel maggior numero dei casi, con della vera zavorra.

È oramai acquisita come verità incontrovertibile (salvo pochissime eccezioni) che gli elementi che trasmigrano, dall'Albo di origine ad altro Albo, e di preferenza a quello delle più importanti sedi di Corte d'appello, sono nella quasi totalità rappresentati dai falliti della professione del luogo di provenienza, o da coloro che credono di trovare nelle grandi città le facili fortune e le improvvise o repentine ricchezze.

Qui mi soccorre il detto della cattiva lavandaia; e mi chiedo allora se è giusto ed equo che cento nuove reclute affrontino esami veramente severi con una rispettabile preparazione, per vincere un concorso magari aperto per dieci posti, mentre nel contempo lo scarto di altri Albi può comodamente en-